

La Danimarca non ha contestato il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti. Essendo quindi pacifico che un numero non irrilevante degli otto impianti danesi ha continuato ad essere esercitato senza autorizzazione ai sensi delle disposizioni della direttiva, la Danimarca ha violato l'art. 5, n. 1, della direttiva.

(¹) GU L 24, pag. 8.

Impugnazione proposta il 1° febbraio 2010 dall'Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 19 novembre 2009, causa T-298/06, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-51/10 P)

(2010/C 113/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (rappresentanti: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009 nella causa T-298/06;
- rinviare la causa al Tribunale;
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha violato l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario (¹) in quanto ha applicato criteri giuridici errati per concludere che il marchio della ricorrente non poteva essere registrato.

La ricorrente sostiene anche che il Tribunale ha violato l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario o l'art. 76 dello stesso regolamento, o entrambe dette disposizioni, per non aver tenuto in debito conto la prassi dell'UAMI in materia di registrazione di marchi consistenti in cifre o nella descrizione del contenuto di pubblicazioni.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgerichts (Germania) il 2 febbraio 2010 — Land Hessen/Franz Mücksch OHG, interveniente: Merck KG aA

(Causa C-53/10)

(2010/C 113/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Land Hessen

Convenuto: Franz Mücksch OHG

Interveniente: Merck KG aA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (¹), da ultimo modificata con regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008 (²), n. 1137 (in prosieguo: la «direttiva Seveso II») — debba essere interpretata nel senso che gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di quest'ultima, segnatamente l'obbligo di tenere conto, nella loro politica in materia di utilizzazione dei suoli e nelle procedure di attuazione di questa politica, della necessità, a lungo termine, di mantenere un'opportuna distanza tra gli stabilimenti soggetti alla direttiva, da un lato, e gli edifici frequentati dal pubblico, dall'altro, abbiano quali destinatari gli organi competenti in materia di pianificazione, ai quali compete decidere in merito all'utilizzazione dei suoli sulla base di un bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, o se abbiano quali destinatari anche le autorità competenti per il rilascio delle licenze edilizie, tenute ad adottare una decisione vincolata in merito all'autorizzazione di un progetto in un comparto edilizio.

- 2) Nel caso in cui l'art. 12, n. 1, della direttiva Seveso II dovesse avere quali destinatari anche le autorità competenti per il rilascio delle licenze edilizie, tenute ad adottare una decisione vincolata in merito all'autorizzazione di un progetto in un comparto edilizio:

se gli obblighi summenzionati comprendano il divieto di autorizzare l'insediamento di un edificio frequentato dal pubblico che, in base ai principi applicabili alla pianificazione, non mantenga una distanza opportuna da uno stabilimento esistente, qualora non lontano ovvero appena più lontano da detto stabilimento esistano già vari edifici analoghi frequentati dal pubblico, il gestore non debba aspettarsi prescrizioni supplementari per limitare le conseguenze di un incidente in seguito al nuovo progetto e siano preservati i requisiti di salubrità delle condizioni abitative e lavorative

- 3) In caso di soluzione negativa di tale questione,

se una normativa che, alle condizioni menzionate nella precedente questione, imponga l'autorizzazione dell'insediamento di un edificio frequentato dal pubblico, tenga conto a sufficienza della necessità del mantenimento delle distanze.

⁽¹⁾ GU 1997, L 10, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 311, pag. 1.

Impugnazione proposta il 2 febbraio 2010 dall'Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 19 novembre 2009, cause riunite da T-64/07 a T-66/07, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (350)

(Causa C-54/10 P)

(2010/C 113/27)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (rappresentante: D. Rzążewska, agente)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009 nelle cause riunite da T-64/07 a T-66/07;
- rinviare la causa al Tribunale;
- condannare l'Ufficio alle spese del procedimento dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente addebita al Tribunale di primo grado la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario ⁽¹⁾ per applicazione di criteri giuridici errati nel dichiarare che i marchi di cui è titolare la ricorrente non possono essere registrati.

La ricorrente addebita inoltre al Tribunale di primo grado la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c) o dell'art. 76 del regolamento sul marchio comunitario, ovvero di entrambe le disposizioni, per non aver preso nella dovuta considerazione la prassi dell'Ufficio concernente la registrazione di segni composti da cifre o indicanti il contenuto di una pubblicazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 2 febbraio 2010 dall'Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 19 novembre 2009, cause riunite da T-200/07 a T-202/07, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (222)

(Causa C-55/10 P)

(2010/C 113/28)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (rappresentante: D. Rzążewska, agente)